

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 17/2024
(Atti del Consiglio)**

**Disposizioni in materia di palestre della salute.
Modifiche alla l.r. 21/2015.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 12 giugno 2024**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Palestre della salute. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed i bis), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La Regione è impegnata, da tempo, a promuovere l'attività fisica in generale e, nello specifico, con il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, essa promuove e valorizza la pratica sportiva e l'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali;
2. La Regione riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
3. L'esercizio fisico strutturato costituisce strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie;
4. La Regione, pertanto, stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute che le rendono idonee ad accogliere cittadini che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che, nello svolgimento di programmi di attività fisica personalizzati consigliati dal medico, li eseguono individualmente sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze;

Approva la presente legge

Art. 1

Palestre della salute.

Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Palestre della salute

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite “palestre della salute” dall’articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021.
4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

| |
|---------------------------------------|
| ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI |
|---------------------------------------|

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 ottobre 2022, n. 147

Proponenti:

Consiglieri Scaramelli, Sguanci

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 giugno 2024

Approvata in data 12 giugno 2024

Diventa legge regionale 17/2024 (atti del Consiglio)